

## MARCATURA CE PORTE PEDONALI TAGLIAFUOCO

In data 28 ottobre 2016 è stata confermata sulla G.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) l'entrata in vigore, stabilita per il 01 novembre 2016, della marcatura CE secondo la norma EN 16034 e che riguarda le porte esterne pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o a tenuta di fumo.

Sulla G.U.E. è inoltre inserita una nota che la EN 16034 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 14351-1:2016 per le porte esterne pedonali

Restano invece escluse dalla marcatura CE le porte interne pedonali tagliafuoco, che rappresentano oltre il 95% del mercato nazionale, per le stesse si dovrà attendere la definizione della relativa norma di prodotto pr EN 14351-2.

Nella tabella sottostante sono riportati i termini di applicazione della marcatura CE per tutti i tipi di porte pedonali con e senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta di fumo.

Tabella termini di applicazione delle Norme europee ai fini della marcatura CE

PORTE PEDONALI	NORMA	Marcabile CE	Obbligatorio CE	Data fine applicazione	DOP secondo norma:	Omologazione DM 21/06/2004
Pedonali esterne (senza prestazione fuoco /fumo)	EN 14351-1:2010	Dal 01/12/2010	Dal 01/12/2010	01/11/2017	EN 14531-1:2010	
Pedonali esterne (senza prestazione fuoco /fumo)	EN 14351-1:2016	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2017		EN 14531-1:2016	
Pedonali esterne tagliafuoco omologate REI-EI e/o Sa-Sm (1)	EN 14351-1:2016	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2017	01/11/2019	EN 14531-1:2016	Omologazione + Dichiarazione Conformità
Pedonali esterne tagliafuoco CE 16034 EI e/o Sa-Sm	EN 14351-1:2016 + EN 16034	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2019		EN 14531-1:2016 + EN 16034	
Pedonali interne (senza prestazione fuoco /fumo)	Pr.EN 14351-2	Non definito			EN 14351-2	
Pedonali interne tagliafuoco omologate REI-EI e/o Sa-Sm (1)	Pr.EN 14351-2	Non definito			EN 14351-2	Omologazione + Dichiarazione Conformità
Pedonali interne tagliafuoco CE 16034 EI e/o Sa-Sm	Pr.EN 14351-2 +EN 16034	Non definito			EN 14351-2 + EN 16034	

(1) Norme di prova : UNI 9723 ; EN 1634-1 (Fuoco) ; EN 1634-3 (Fumo)

- **Definizione termine “porta esterna”:**

Vista la distinzione che esiste a livello normativo fra porte esterne pedonali e porte interne pedonali , è opportuna una chiara e precisa definizione del termine “porta esterna”:

*Le porte esterne pedonali sono porte il cui impiego principale è il passaggio di persone a piedi e separano il clima interno dal clima esterno di una costruzione, ovvero una delle facce della porta chiusa è esposta al clima esterno e quindi in contatto con l'aria esterna od altri agenti atmosferici.*

- **Impiego della porta esterna pedonale/tagliafuoco**

- E' obbligo di utilizzare la porta conformemente a quanto dichiarato dal produttore nella DoP ,ossia porta pedonale tagliafuoco per uso esterno come da EN 14351-1 : 2016
- Se viene fatto un uso improprio della porta, applicandola all'interno invece che all'esterno, chi lo fa rischia di non prendere l'abitabilità dell'immobile e di conseguenza di dover sostituire la porta.

- **Le porte esterne pedonali in linea con lo standard europeo sono caratterizzate dalle prestazioni essenziali:**

- Permeabilità all'aria (obbligo in Italia)
- Trasmittanza termica (obbligo in Italia)
- Tenuta all'acqua
- Resistenza al vento
- Isolamento acustico
- Capacità di sblocco (per porte su via di fuga)

Va precisato che in caso di **porte esterne pedonali tagliafuoco**, tutti i componenti e accessori (guarnizioni soglie a pavimento ecc.) necessari per ottenere le sopradette prestazioni devono essere stati presenti in almeno una delle prove di resistenza al fuoco fatta sulla stessa configurazione di porta.

Sarà compito degli organismi notificati per la marcatura CE di verificare che ciò venga effettivamente rispettato.

- **Situazione porte interne pedonali secondo EN 14351-2 con e senza prestazioni al fuoco/fumo EN 16034**
- La norma EN 14351-2 è attualmente allo stato di progetto (pr EN 14351-2) ed è ferma in Commissione Europea in attesa di ritornare al gruppo di lavoro CEN.
- Non è possibile stimare quando diventerà norma, si ipotizzano tempi lunghi
- Fino a quando la norma EN 14351-2 non sarà pubblicata nella G.U.E. le porte interne pedonali tagliafuoco continueranno ad essere **omologate in base al DM 21 giugno 2004**
- Una volta pubblicata sulla G.U.E. , la norma EN 14351-2 sarà di riferimento per la marcatura volontaria CE delle porte interne pedonali senza prestazioni al fuoco e assieme alla norma EN 16034 anche per le porte interne pedonali tagliafuoco.
- L'obbligo della marcatura CE coinciderà con il termine del periodo di coesistenza, che si prevede di 12 e 36 mesi rispettivamente per porte senza prestazioni al fuoco e con prestazioni al fuoco.

## MARCATURA CE PORTE /PORTONI INDUSTRIALI, COMMERCIALI e da GARAGE

Nella G.U.E. del 28 ottobre 2016 viene confermata anche l'entrata in vigore della marcatura CE per Porte/Portoni Industriali, Commerciali e da Garage con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta di fumo, con la nota in questo caso che la EN 16034 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241: 2016.

A differenza delle porte pedonali, che sottostanno a due diverse norme di prodotto, a seconda se esterne o interne, per i portoni industriali commerciali e da garage esiste una unica norma di prodotto, la EN 13241: 2016, per cui la marcatura CE si applica indipendentemente che il portone sia esterno o interno

Termini di applicazione delle Norme europee ai fini della marcatura CE delle Porte industriali, commerciali e da garage

PORTE Industriali , Commerciali e da Garage	NORMA	Marcabile CE	Obbligatorio CE	Data fine applicazione	DOP secondo norma:	Omologazione DM 21/06/2004
Porte industriali, commerciali e da garage (senza prestazione fuoco /fumo)	<b>EN 13241-1: 2011</b>	Dal 01/01/2012	Dal 01/01/2013	01/11/2017	EN 13241:2011	
Porte industriali, commerciali e da garage (senza prestazione fuoco /fumo)	<b>EN 13241 : 2016</b>	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2017		EN 13241:2016	
Porte industriali, commerciali e da garage omologati/certificati REI-EI e/o Sa-Sm (1)	<b>EN 13241: 2016</b>	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2017	01/11/2019	EN 13241:2016	Omologazione + Dichiarazione Conformità
Porte industriali, commerciali e da garage CE 16034 EI e/o Sa-Sm	<b>EN 13241 :2016 + EN 16034</b>	Dal 01/11/2016	Dal 01/11/2019		EN 13241:2016 + EN 16034	

(1) Norme di prova : UNI 9723 ; EN 1634-1 (Fuoco) ; EN 1634-3 (Fumo)

- **Le porte industriali, commerciali e da garage in linea con lo standard europeo sono caratterizzate dalle prestazioni essenziali:**

- Permeabilità all'aria (obbligo in Italia per le porte esterne )
  - Trasmittanza termica (obbligo in Italia per le porte esterne )
  - Tenuta all'acqua
  - Resistenza al vento
  - Isolamento acustico
  - Apertura sicura (per porte scorrevoli verticali)
  - Resistenza meccanica e stabilità
  - Forza di manovra ( per porte motorizzate)
  - Durabilità della resistenza all'acqua, della trasmittanza termica, e della permeabilità all'aria
- Attenzione: La EN 13241:2016 non prevede la prestazione di capacità di sblocco (per porte su via di fuga) considerando le porte industriali, commerciali e da garage inadatte per aprire in modo facile e sicuro l'anta, a causa delle dimensioni, del peso e delle modalità di funzionamento.

## REGOLE GENERALI

- **Le porte tagliafuoco marcate CE secondo la EN 16034 non dovranno essere più omologate**  
La marcatura CE sostituisce lo standard nazionale di omologazione e pertanto le porte tagliafuoco e/o tagliafumo marcate CE secondo la EN 16034, potranno essere commercializzate in Italia senza l'omologa ministeriale.
  
- **Iter procedurale della marcatura CE secondo EN 16034:**
  - Prove iniziali di tipo (ITT) in base alla norma EN 1634-1
  - Estensione dei risultati ottenuti in base alle norme EXAP
  - Rapporto di classificazione emesso da organismo di prova
  - Richiesta di certificazione ad un organismo notificato, pubblicato sul sito NANDO (Organizzazioni Notificate e Designate al nuovo Approccio)
  - Accordo siglato tra il fabbricante e l'organismo notificato per la sorveglianza e la certificazione
  - Ispezione iniziale dell'organismo notificato per definire la procedura di controllo della produzione (FPC)
  - Rilascio al fabbricante del Certificato di Costanza della Prestazione che autorizza il fabbricante a marcare CE
  
- **Obblighi per il produttore**  
Marcando CE, il produttore è obbligato a redigere una dichiarazione di prestazione ( DoP) e a dichiarare l'uso del prodotto, ad esempio : porta pedonale per uso esterno come da EN 14351-1